

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 16/04/2020

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato, in data 22/05/2014, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 53 rate su 120 complessive.

A seguito di reclamo presentato con nota del 16/07/2019, parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.622,49 (somma al netto dell'importo di € 773,57 già abbuonati nel conteggio estintivo) di cui: € 1.210,02 a titolo di "commissioni finanziarie", € 447,43 a titolo di "commissioni mediazione", € 693,51 a titolo di "oneri assicurativi rischio vita", € 279,17 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria", al netto di -€ 5,90 a titolo di "commissioni accessorie" e -€ 1,73 a titolo di "spese per pagamento rate"; - la corresponsione degli interessi legali, a far data dal reclamo; - la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e il rimborso di € 20,00 per la proposizione del ricorso.

Nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia come da conto di estinzione anticipata prodotto in atti, l'intermediario: - ha specificato di riconoscere alla parte ricorrente l'importo di € 287,50 pari alla quota non maturata secondo il criterio *pro rata temporis* delle spese di istruttoria oltre al contributo di € 20,00 pari alle spese di proposizione del ricorso; - ha svolto considerazioni in merito alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non applicabilità diretta della pronuncia della CGUE *Lexitor* al diritto nazionale; - ha richiamato il testo contrattuale e le indicazioni ivi contenute in merito alle clausole soggette a maturazione nel tempo, specificando come la redazione del testo sia avvenuta allo scopo di assicurare la massima trasparenza nei rapporti con la clientela; - ha richiamato la ripartizione delle commissioni come *up front* e *recurring*, di cui al testo contrattuale, ed ha confermato la correttezza dei rimborsi in conto estintivo (specificando che gli stessi hanno comportato un rimborso maggiore a quanto spettante in base al *pro rata temporis* sulle commissioni *recurring*), chiarendo che gli stessi siano da imputare alle commissioni contrattuali secondo il seguente riparto: “Commissioni Gestione pratica” € 104,12, “Commissioni intermediario per gestione pratica” € 545,92, “Costo Servizio Ente Previdenziale” € 115,91, per un rimborso complessivo effettuato di € 773,57; - con riguardo agli oneri assicurativi ha dichiarato che gli stessi sono già stati oggetto di rimborso, sulla base dei criteri contrattuali indicati nel fascicolo informativo consegnato al momento della sottoscrizione; - ha svolto considerazioni in merito alla non spettanza delle spese di assistenza difensiva.

Sulla base di tali affermazioni, l'intermediario ha chiesto: - in via preliminare: di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 e applicare il disposto di cui all'articolo 125 *sexies* del Testo Unico Bancario; - in via principale: di respingere il ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto, considerato l'avvenuta restituzione a favore della parte ricorrente di complessivi € 1.845,36; - in via subordinata: di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up-front*, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

È stata versata in atti copia integrale del contratto, stipulato in data 22/05/2014, sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un soggetto appartenente alla rete distributiva (agente in attività finanziaria).

Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto dopo 53 rate sulle 120 complessive; in particolare, ciò emerge dal conteggio estintivo prodotto in atti, nel quale constano un abbuono di € 1.581,33 per interessi corrispettivi al TAN del 4,30% (su complessivi 4.747,48 previsti per l'intera durata del finanziamento) e due abbuoni pari a € 655,93 per “commissioni gestione pratica” e a € 117,64 per “costo del servizio ente previdenziale”.

Occorre rilevare come gli importi non risultino pienamente coincidenti rispetto al dettaglio di riparto dei rimborsi effettuati in conto estintivo, indicato dall'intermediario nelle proprie difese.

Inoltre, nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di riconoscere l'ulteriore importo di € 278,50 a titolo di “spese di istruttoria” secondo il criterio *pro rata temporis*, oltre alle spese di proposizione del ricorso. Tuttavia, non ha prodotto evidenza a comprova dell'avvenuto pagamento, il quale peraltro non è stato confermato da parte istante.

Parte ricorrente ha, inoltre, allegato copia della liberatoria attestante l'anticipata estinzione del finanziamento, in data coerente con la validità del conteggio estintivo.



La complessiva valutazione della documentazione in atti consente di affermare in modo pacifico che parte istante abbia rimborsato integralmente, in via anticipata, il finanziamento in oggetto.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, che risulta essere immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, debba avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi i consolidati orientamenti dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle "spese di istruttoria" (clausola "D"), "commissioni XXX per gestione pratica (clausola "F)", "commissioni intermediario del credito per gestione pratica (clausola "G)", "commissioni XXX per gestione interna rischio creditizio" (clausola "H)", "costo del servizio Ente previdenziale" (clausola "I") e "costo invio comunicazioni periodiche (clausola "L") sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece i costi di cui alle clausole relative alle "commissioni XXX" (clausola "A") e "commissioni intermediario del credito" (clausola "B") sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l'intermediario non ha fatto applicazione dei suddetti criteri, alla luce dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento e delle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, tenuto conto delle eventuali restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.260,34, oltre agli oneri assicurativi non goduti, da quantificarsi in base alle condizioni contrattuali, al netto di quanto eventualmente già versato anche da terzi debitori, il tutto con interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA